

Flora Di Donato, Colette Daiute

Coerenza e credibilità nei racconti dei richiedenti asilo: analisi, lacune e soluzioni collaborative

(doi: 10.1415/107258)

Ragion pratica (ISSN 1720-2396)

Fascicolo 1, giugno 2023

Ente di afferenza:

Università di Torino (unito)

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.

Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

**Coerenza e credibilità nei racconti
dei richiedenti asilo:
un approccio clinico–legale interdisciplinare**

Introduzione

Questo focus è dedicato al tema dell'ascolto e della credibilità delle persone che fanno richiesta di protezione internazionale in Italia. Tema declinato da prospettive disciplinari differenti, destinate a far emergere la complessità dell'incontro tra domande di persone di provenienze culturali diverse ed esigenze istituzionali restrittive, basate sulla verifica dei requisiti legislativi fissati a livello nazionale ed internazionale. I punti di contatto tra i diversi contributi sono molteplici: dall'adozione di un paradigma linguistico e narrativo, che mette in evidenza la centralità del racconto come mezzo di prova quasi esclusivo per stabilire la credibilità della domanda, alla necessità di un approccio critico e clinico che contribuisca a stabilire buone prassi sia nell'orientamento e nell'ascolto dei/delle richiedenti – sulla base di un principio di buona fede e di cura dell'altro – che nella presa di decisione da parte degli organi investigativi e giudicanti.

La creazione del focus è stata occasionata dalla realizzazione di un progetto di ricerca finanziato dall'ateneo federiciano (a.a. 2020-2022), finalizzato ad osservare dal vivo le pratiche di istituzioni locali con sede a Napoli, come la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale e la Corte d'Appello, con l'obiettivo finale di dar forma a meccanismi clinici di empowerment dei/delle richiedenti asilo soprattutto nelle fasi della prima audizione in cui manca una difesa d'ufficio. La chiusura del progetto e la discussione dei dati raccolti hanno occasionato, a dicembre 2022, un dibattito tra il team di ricerca – composto da Flora Di Donato, Alessandro Campo e Colette Daiute – e le altre autrici di questo focus – Chiara Di Stasio e Barbara Sorgoni – che avevano vissuto esperienze analoghe in altri contesti territoriali e sedi universitarie. Mossi da una prospettiva di comparazione di prassi diverse e di tentativi di miglioramento del dialogo tra istituzioni e persone socialmente e legalmente vulnerabili, quali quelle che fanno richiesta della protezione internazionale, abbiamo dato vita ad un dialogo costruttivo che fa luce su prospettive e metodi di indagine di *law and humanities and legal clinics* complementari a mere analisi giuridiche che restano confinate nella zona del normativo e del descrittivo. Cosicché il primo contributo (Di Donato e Daiute, pp. 7-29), basandosi su un approccio narrativo c.d. dinamico, mira a verificare nel concreto come sono declinati gli indici di

credibilità della storia sia nel racconto del/della richiedente asilo che da parte della Commissione Territoriale, tracciando le linee di continuità o discontinuità tra il racconto di una storia quotidiana e di una storia legale, giungendo alla constatazione che una storia credibile in termini di percorso quotidiano è plausibile anche dal punto di vista legale. Il secondo contributo (Campo, pp. 31-50) produce una lettura ulteriore dei dati della ricerca, analizzando sia casi decisi dalla Corte d'Appello sia casi seguiti da uno studio legale specializzato in diritto delle migrazioni. Lo scopo è di mostrare il cd. potere istituzionale della narrazione che viene costruita anche nelle fasi che precedono quelle ufficiali, come il colloquio tra la cliente e l'avvocato, oppure in un frammento di interazione tra richiedente asilo, interprete, funzionario e ricercatore al di fuori dell'audizione. La tesi di Campo è che, nonostante i vincoli istituzionali, la narrazione irrompe mantenendo una sua vitalità che dà forma all'istituzione stessa. Di Stasio (pp. 51-70), nel portare l'esperienza della clinica legale bresciana, analizza criticamente il regime normativo della protezione internazionale che comprime notevolmente il diritto all'ascolto, aggravato dall'assenza di una difesa tecnica d'ufficio nella fase amministrativa. Di qui la necessità di colmare il gap con la creazione di uno sportello clinico-legale gestito dagli studenti adeguatamente preparati a tecniche di ascolto ed orientamento del/della richiedente ai fini del colloquio. Infine, Sorgoni (pp. 71-84), che è stata tra le primissime studiose italiane ad analizzare criticamente la procedura amministrativa di audizione, fa notare come la pretesa di normalizzazione culturale o meglio la mancanza di valorizzazione delle differenze rischia di produrre delle forzature narrative che allontanano dalla "verità" producendo storie stereotipate al solo scopo di essere "creduti" e accettati.

Coerenza e credibilità nei racconti dei richiedenti asilo: analisi, lacune e soluzioni collaborative

Coherence and Credibility in Asylum Seekers' Stories: Analysis, Gaps and Collaborative Solutions

This paper presents results of cases analysis in a research project developed at the University of Naples Federico II dealing with international protection procedures. By combining legal and socio-psychological analysis, the authors implement a dynamic narrative approach to study the interviews between asylum seekers and local commissioners. The aim is to highlight the interdependence between everyday and legal narrations as complex and human processes situated in lively though narrow interactions. The paper provides methodology and insights for future research in collaborative legal clinical practice.

Keywords: Cases Analysis – Dynamic Storytelling – Coherence and Credibility – Collaborative Lawyering.

1. Introduzione

Dato il numero crescente di persone che fanno domanda per ottenere il riconoscimento della protezione internazionale nel nostro Paese, e in generale in Europa e nel mondo, il progetto «Un approccio clinico e narrativo per supportare i richiedenti asilo nelle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale»¹, di cui pubblichiamo qui i primi risultati, è stato creato con la

Flora Di Donato, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Giurisprudenza, Corso Umberto I, Napoli. E-mail: flora.didonato@unina.it, <https://orcid.org/0000-0001-6665-0733>

Colette Daiute, Graduate Center, City University of New York, 365 5th Ave, New York, NY 1001. E-mail: cdaiute@gc.cuny.edu, <https://orcid.org/0000-0003-3876-2003>

Si precisa che sebbene il contributo sia il risultato della collaborazione interdisciplinare delle due autrici, Flora Di Donato ha redatto i par. 2,4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, Colette Daiute ha redatto i par. 5, 5.1 e 5.2.; ad entrambe le autrici vanno attribuiti i par. 1, 3 e 7.

¹ Il progetto FRA si inserisce nella linea A della misura «Finanziamento per la ricerca di ateneo»: <http://www.giurisprudenza.unina.it/fra>.

finalità di esplorare modalità innovative per sostenere i richiedenti asilo in procedure amministrative e legali. Inserendosi in un trend clinico-legale che mira ad assicurare l'accesso alla giustizia di persone socialmente e legalmente vulnerabili, esso muove dall'interrogativo seguente: «Come possono i richiedenti asilo, talora accolti in un clima di sospetto, agire con successo ed essere efficacemente ascoltati in contesti amministrativi e legali?».

Grazie all'adozione di un approccio interdisciplinare, radicato in metodi di *law and humanities and social sciences* per studiare il *diritto in azione*, e in continuità con precedenti ricerche², sono state osservate da vicino le modalità di investigazione e di decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno (sezione di Napoli) oltre che della Corte di Appello di Napoli. Le analisi che riportiamo qui riguardano l'interazione tra richiedenti asilo ed operatori giuridici (funzionari della Commissione territoriale) nella fase di audizione, con l'obiettivo di analizzare da un lato il ruolo del richiedente nell'ambito del procedimento, la sua comprensione del quadro istituzionale, il modo in cui costruisce le risposte (consapevole o meno delle attese istituzionali); dall'altra il modo di condurre l'intervista da parte dell'organo investigativo e le conseguenti modalità di decisione.

In questo contributo analizziamo in particolare tre casi decisi dalla Commissione Territoriale, previa identificazione dei cd. *indici di credibilità* definiti dalla legge (par. 2) e previa definizione di un approccio narrativo che ci permetterà di condurre una duplice analisi (par. 3): la prima di tipo "legale" incentrata sull'interpretazione che la Commissione fa degli indici di credibilità (par. 4 e ss.), la seconda di tipo "quotidiano" basata principalmente sulla storia così come è condivisa dal richiedente asilo (par. 5, 5.1., 5.2). L'obiettivo è di verificare, attraverso un'analisi dei casi, come si articolano queste due dimensioni all'interno della procedura (par. 6), con suggerimenti finali su come salvaguardare entrambe le dimensioni e creare buone prassi "collaborative" per la soluzione dei casi (par. 7).

2. Indici di credibilità e analisi di casi

Costituisce una tappa cruciale dell'accertamento dello status di rifugiato o in alternativa dello status della protezione sussidiaria³ il colloquio personale del richiedente (art. 12 del decreto legislativo n. 25 del 2008) che si svolge dinanzi alla Commissione territoriale, «con la dovuta attenzione al contesto personale o generale in cui nasce

² Di Donato 2020; Di Donato, *et al.* 2020; Daiute, Di Donato 2022.

³ La lett. g) dell'art. 2, co. 1 del decreto legislativo n. 25 del 2008 definisce lo «status di protezione sussidiaria» come «il riconoscimento da parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente decreto».

la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente» (art. 15 del decreto legislativo n. 25 del 2008). Secondo l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 25 del 2008, nel corso del colloquio «al richiedente è assicurata la possibilità di esporre in maniera esauriente gli elementi addotti a fondamento della domanda» secondo quanto previsto dall'art. 3 del d.lgs. 251 del 2007. Quest'ultimo, rubricato «Esame dei fatti e delle circostanze», prevede al comma 1 che:

Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, *tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda*. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.

L'art. 3 precisa inoltre, al comma 5, che⁴:

Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) *le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; [...]*; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. [...].

Data la particolarità della situazione, dovuta alla distanza geografica e culturale tra il luogo in cui i fatti si presumono accaduti e il paese in cui viene esaminata la domanda e di fronte alla possibile carenza di prove documentali e di altro tipo che confermino o supportino le affermazioni del richiedente, si riconosce sia una generale attenuazione dell'onere della prova che il dovere dell'esaminatore di attivarsi per verificare le informazioni fornite. In mancanza di prove in senso stretto, le dichiarazioni del richiedente sono pertanto considerate veritiere se risultano «coerenti e plausibili» e non in contraddizione con le informazioni sia generali – vale a dire riguardanti il paese di origine (COI) – che specifiche riguardanti il suo caso. In relazione a quest'ultime, l'organo giudicante esercita ampi poteri istruttori al fine di reperire dettagliate e specifiche informazioni sul Paese d'origine del richiedente. Esse sono predisposte in apposite fonti che riguardano: a) la geografia del Paese; b) le caratteristiche della popolazione (lingue, etnie, religioni) e la condizione in

⁴ Il decreto legislativo n. 251 del 2007 attua la direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

cui versa; c) le eventuali violazioni dei diritti umani; d) la legislazione interna; d) apposite notizie di accadimenti ed eventi storici verificatisi nel Paese in questione.

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite (ACNUR)⁵ ha identificato i seguenti indici di credibilità al fine di ridurre il margine di soggettività nella valutazione della credibilità dei fatti prospettati dal richiedente asilo:

- (a) sufficienza e specificità dei particolari;
- (b) *coerenza interna* dei fatti affermati verbalmente e/o per iscritto dal richiedente (comprese le affermazioni del richiedente e tutte le prove documentali o di altro tipo da lui fornite);
- (c) *coerenza* delle affermazioni del richiedente *con le informazioni* fornite da eventuali familiari e/o altri testimoni;
- (d) *coerenza* delle affermazioni del richiedente *con le informazioni specifiche e generali disponibili*, compresi i dati attinenti al suo paese di origine (COI), relative al caso del richiedente;
- (e) *plausibilità*; e
- (f) condotta del richiedente.

L'Alto Commissariato ha precisato che «La credibilità viene stabilita allorquando il richiedente abbia presentato una domanda coerente e plausibile, che non contraddica fatti notori e che dunque sia, in modo bilanciato, suscettibile di essere creduta»⁶. Nei paragrafi successivi (4. e ss.), vedremo come questi indici di credibilità vengono interpretati e applicati concretamente da parte della Commissione territoriale nella decisione di tre casi, selezionati all'interno di un campione più ampio realizzato in virtù di una convenzione stipulata tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Federico II e la Commissione. I casi sono stati identificati, previa discussione con i membri della Commissione, in virtù degli esiti diversificati (protezione internazionale, protezione speciale e protezione sussidiaria) e della nazionalità dei richiedenti (Bangladesh, Camerun, Nigeria, Pakistan, Salvador, Siria, Somalia). Abbiamo assistito ad incontri tra richiedenti asilo e funzionari amministrativi incaricati della prima audizione, da marzo a ottobre 2022, con analisi successiva del fascicolo contenente il verbale di audizione, la proposta di deliberazione del funzionario o della funzionaria e la decisione finale collegiale, con aggiornamenti puntuali sui lavori successivi (riunioni collegiali, proposte di decisione e deliberazioni) e l'invio dei materiali (verbali, decreti, etc.).

⁵ <http://www.unhcr.org/51a8a08a9.html>.

⁶ *Ibidem*.

3. Premesse teoriche e metodologiche per un'analisi narrativa dinamica

Per analizzare i tre casi selezionati, adottiamo un approccio narrativo cd. dinamico sperimentato in precedenti ricerche⁷, provando a far emergere la complessità del raccontare una storia che non sia solo giuridicamente credibile dal punto di vista dell'intervistatore (analisi di tipo *top down*) ma anche umanamente e culturalmente plausibile dal punto di vista del narratore (analisi di tipo *bottom up*). Il dilemma umano e anche giuridico che si genera all'interno del colloquio che mira a stabilire la fondatezza della domanda nasce infatti dall'aspirazione dei richiedenti asilo di raccontare la storia "giusta" nei procedimenti amministrativi e legali ma, allo stesso tempo, di continuare a dare un senso alla propria esperienza personale nell'affrontare le nuove condizioni di vita nel Paese ospitante. Le tensioni sono particolarmente evidenti per persone appartenenti a minoranze sottoposte a discriminazione, esclusione ed eventi traumatici in Paesi dilaniati da conflitti sociali e civili, come si vedrà nei racconti dei richiedenti provenienti da El Salvador, Pakistan e Bangladesh (par. 4, 5). Produrre la storia giusta per soddisfare i requisiti legislativi è un processo di tipo relazionale e situato che implica l'interazione con altre persone ed istituzioni rilevanti⁸. Queste interazioni cambiano a seconda dello scopo del parlante/scrivente e dell'audience (reale o immaginaria) al momento della condivisione e costruzione della storia⁹. In una prospettiva narrativa che definiamo dinamica non esiste un'unica storia vera e propria perché le diverse versioni si evolvono nel tempo e nel contesto di interazione¹⁰.

In sintesi, per i richiedenti asilo che condividono le loro storie con funzionari pubblici che prenderanno decisioni di accoglimento o di rigetto, gli obiettivi da realizzare sul piano legale e la comprensione e narrazione dell'esperienza vissuta possono mescolarsi o essere in conflitto. Mentre l'intervistatore deve ascoltare il racconto riconducendolo razionalmente ai termini di legge e alle prassi in vigore, il narratore deve navigare tra ragionamenti contestuali su cosa condividere e cosa non condividere in base ai propri obiettivi e alla comprensione del contesto, accompagnato da emozioni, paure, desideri, ed altri effetti che rendono la storia non solo credibile legalmente ma anche personalmente.

A questo scopo, nella Tabella 1 che segue proviamo ad ipotizzare alcune delle principali differenze tra le norme di credibilità e di coerenza nella vita quotidiana e nei contesti istituzionali, per poi verificarle nella successiva analisi casistica.

⁷ Daiute, Di Donato 2022.

⁸ Barsky 1994; Daiute 2008; 2013.

⁹ Di Donato 2008; 2020.

¹⁰ Daiute 2013.

Posto che le differenze tra le due tipologie non sono nette, nella nostra proposta di analisi mettiamo in evidenza che mentre le norme della narrazione quotidiana orientano il parlante verso interlocutori tipicamente conosciuti o famigliari e mirano a renderlo o a mantenerlo parte di un ordine sociale, le norme della narrazione legale orientano il parlante verso un obiettivo definito da un'istituzione estranea ed astratta, in un contesto nuovo sia dal punto di vista dei luoghi che degli interlocutori. Le persone che fanno richiesta di protezione internazionale devono conformarsi agli obiettivi previsti dalla legge se vogliono che le loro domande di inclusione siano considerate come legittime ed accettate. Dato che l'audience istituzionale non è famigliare al richiedente e che i richiedenti asilo hanno storie non ancora risolte, partiamo dal presupposto che essi siano a disagio nel raccontare una narrativa coerente sia in termini personali che legali. Di conseguenza se le norme di narrazione quotidiana per rendere l'interlocutore credibile tendono a far leva su elementi che siano riconoscibili nel contesto di vita (si tratta di elementi per lo più impliciti, legati alle pratiche e agli scambi quotidiani tra persone, in certi luoghi, con modi di fare e di dire condivisi), le narrazioni legali invece devono rispondere a domande e a criteri apparentemente espliciti perché formulati nella legge ma che vanno interpretate secondo aspettative e prassi amministrative e giudiziarie che sono locali e che possono variare da contesto a contesto. Inoltre, si tratta di pratiche per lo più conosciute in senso stretto solo dagli interpreti del sistema (avvocati, interpreti, mediatori culturali). Di qui l'esigenza di osservare ed esplicitare meccanismi opachi ed impliciti di cui è opportuno prendere coscienza ai fini della creazione di buone prassi e il miglioramento della stessa formazione clinico-legale¹¹.

In sintesi, riteniamo che se una narrazione quotidiana per essere considerata credibile deve essere coerente col percorso di vita attuale del richiedente asilo, per essere anche legalmente credibile deve avere la forza di tradursi in maniera appropriata (vale a dire secondo le attese culturali e normative) in altro contesto senza per questo perdere la sua genuinità e riconoscibilità rispetto al contesto di provenienza (lo si vedrà nel giudizio della Commissione a proposito del caso di Mohammed, al par. 4).

Questi elementi elencati nella Tabella 1 saranno utilizzati come elementi di riferimento per le analisi che seguono (par. 4 e par. 5). In linea di principio possiamo anticipare che se l'analisi della narrazione legale ascolta/legge il cd. narrato libero per esaminare gli elementi della narrazione che corrispondono ai criteri legali, l'analisi dello storytelling quotidiano è sensibile agli elementi psicosociali, che ritroviamo attraverso l'analisi della trama che evidenzia l'importanza accordata dalla persona alla propria storia.

¹¹ <http://www.giurisprudenza.unina.it/clinica-legale-federico-ii>.

TAB. 1. *Definizioni e criteri della narrazione legale e della narrazione quotidiana*

<i>Definizioni</i>	<i>Narrazione legale</i>	<i>Narrazione quotidiana</i>
<i>Narrazione / Processo narrativo</i>	Guidata dall'obiettivo di ottenere l'asilo: – per quanto possibile mira a confermare il possesso dei requisiti legali (v. art. 1 Conv. di Ginevra del 1951).	Far senso dell'esperienza: – guidata da ricordi significativi; – si riferisce a relazioni interpersonali (famiglia, amici, colleghi).
<i>Credibilità/ Verosimiglianza nelle narrazioni sull'asilo</i>	Credibilità legale: – in ragione dell'appartenenza al gruppo etnico, religioso, di genere, di altro tipo; – credibile in termini di riferimento alle prassi locali/COI; – dettagliata in modo da evidenziare i possibili pericoli e danni riconoscibili dal diritto.	Credibilità sociale: – rispetto all' <i>esperienza personale</i> e alla necessità di dare senso a tale esperienza; – in termini di <i>rete sociale</i> ; – dettagliata per rispondere alle preoccupazioni personali e culturali.
<i>Coerenza/ Consistenza della narrazione sull'asilo</i>	Coerenza strutturata: – Coerenza retorica in sé e rispetto al sistema giuridico; – ancorata al quadro giuridico; – stabilizzata dai soggetti giuridici (magistrato, funzionario).	Coerenza situata: – rispetto alla comprensione attuale del richiedente asilo; – in termini di attori famigliari (famiglia, colleghi); – possibilmente difensiva, espressiva, liberatoria per acquisire familiarità con gli interlocutori (intervistatori, avvocati).

4. **Narrato libero dei richiedenti asilo e valutazioni di credibilità da parte della Commissione territoriale: analisi *top down***

Qui di seguito analizziamo in particolare tre casi tra dieci raccolti, seguendo lo schema di intervista utilizzato tipicamente dalla Commissione territoriale: esso prevede un *narrato libero*, delle *domande di approfondimento e di chiarimento* con una proposta di deliberazione finale da parte del funzionario intervistatore, all'esito del colloquio, e che è successivamente oggetto di una deliberazione collegiale.

4.1. **Caso 1: Alejandro**

Il primo caso è quello di un richiedente proveniente da El Salvador che racconta di essere fuggito per motivi «politici» legati a violenza e disordini all'interno delle Pandillas dove lavorava, avendo rifiutato di pagare la c.d. *renta* per esercitare la propria attività di commerciante.

Prima di dare spazio al c.d. narrato libero la funzionaria chiede all'intervistato se per caso ha portato con sé documenti che possono aiutare la Commissione a valutare la sua domanda di protezione internazionale (come previsto dal d.lgs. del 251 del 2007). Alejandro risponde di avere delle fotografie nel cellulare e si riserva di trasmetterle a fine colloquio. Questo tipo di domanda è ricorrente in tutti i casi analizzati ed ovviamente sono variabili le risposte, anche se la maggioranza delle persone tende a non avere con sé documenti.

Poi Alejandro racconta le ragioni della partenza. Il cuore della storia sta nella pratica di pagare la cd. *renta* per lo svolgimento di attività commerciali, all'interno della Pandillas dove vive e lavora. Per un errore la *renta* gli viene chiesta due volte ed è costretto a pagare per evitare problemi:

Da mio fratello vennero a chiedere la *renta*, per noi era normale. C'è una parola d'ordine che ogni commerciante ha, che quelli della *pandilla* mandano. Dopo due giorni, chiamò di nuovo il capo dell'organizzazione dicendo che dovevamo di nuovo pagare. Noi abbiamo risposto che avevamo già pagato e gli abbiamo anche fornito la parola d'ordine. Lui ha detto «ok parlerò con il ragazzo», ma poi quel ragazzo ha negato tutto. Quindi siamo stati costretti a pagare nuovamente il pizzo per paura potesse accadere qualcosa...

Il racconto di Alejandro fa riferimento ad una prassi locale, documentata attraverso le COI, e dunque *credibile* sia legalmente che socialmente: la situazione di pericolosità ed il possibile rischio in caso di rimpatrio risultano coerenti sia sul piano personale che legale:

Nel pomeriggio, una fedele cliente ci chiamò. Aveva sentito che i ragazzi avevano detto che ero stato io a denunciare e quindi per colpa mia erano venuti i poliziotti. C'è stato questo malinteso. Loro hanno creduto questo. Quel giorno hanno catturato 4 persone importanti della *pandilla*. Questa cosa è grave nel mio Paese, non è che puoi andare a lavorare il giorno dopo come se fosse un giorno normale. Mi considerano responsabile di quegli arresti. Quindi il giorno stesso facemmo le valigie, lasciammo il posto e andammo da una zia in una zona dove predomina una *pandilla* contrastante, quindi loro non potevano arrivare.

Già in questa prima parte del narrato libero, emergono molti dettagli e precisione nel descrivere una prassi che sembra essere parte della quotidianità degli abitanti e che Alejandro sembra aver infranto, per via di un malinteso, con conseguente impatto sulla collettività (controllata dalla polizia) e sulla sua persona: egli non è più al sicuro in quel tipo di contesto. Ciò è confermato dalle successive domande di approfondimento e di chiarimento:

Domanda: Adesso le farò una domanda che in genere facciamo a tutti i richiedenti protezione internazionale per capire il loro senso di paura e di difficoltà nel caso in cui dovessero immaginare di rientrare nel loro Paese di origine. Nel suo caso, lei mi ha descritto i motivi che l'hanno portata ad andare via dal

suo Paese, vorrei che ora mi indicasse tutte le difficoltà che potrebbe affrontare in caso di rientro.

Risposta: Io non posso ritornare nel mio Paese, perché le cose non sono cambiate e continuano ed essere uguali. E poi se torno nel Paese i *pandilleros* si possono anche chiedere «ma da dove viene?» e quindi, di conseguenza «perché se ne è andato?». Visto che ho avuto un problema con la *pandilla*, loro mi chiederebbero perché sono andato via oppure può darsi anche che mi stiano ancora cercando. E quindi potrebbero uccidermi.

La storia di Alejandro è coerente inoltre non solo rispetto al percorso fatto per arrivare dal suo Paese ma anche rispetto all'attuale contesto di vita: in Italia sta bene, lavora ed otterrà presto un regolare contratto. Come da giurisprudenza anche recentissima della Corte di Cassazione, l'inserimento anche lavorativo nel nostro Paese legittima l'ottenimento della protezione internazionale:

Risposta: Lavoro in un negozio di detersivi. Controllo i prodotti che ci sono e che mancano, quindi magazziniere. Non sempre sto nel deposito, preparo le consegne, rispondo al telefono. Aiuto a sistemare. Si trova a YYYY. Al momento non ho ancora il contratto, ma se ne stanno occupando. Vivo con la mia compagna. In salute sto bene.

Sulla base di queste valutazioni la Commissione riconosce all'unanimità lo status di rifugiato, ai sensi dell'art.1 (A) della Convenzione di Ginevra del 1951. Nella proposta di deliberazione si legge che sono:

– *credibili e pertanto accettati gli elementi relativi alla nazionalità salvadoregna e alla provenienza dal Dipartimento di San Salvador, alla luce delle prove documentali depositate in sede di formalizzazione dell'istanza di protezione internazionale presso la Questura (passaporto allegato al Modello C3), delle dichiarazioni rese in sede di audizione nonché della coerenza del profilo etnolinguistico della richiedente (si veda <https://www.ethnologue.com/country/SV>);*
– *credibili e pertanto accettati gli elementi relativi alle vicende che hanno spinto il richiedente ad abbandonare El Salvador [...] Il richiedente è stato, infatti, in grado di fornire un racconto particolarmente circostanziato e coerente sia internamente sia esternamente [...].*

Egli ha dichiarato inoltre di avere già subito una minaccia di morte diretta. Sul punto si rileva che il racconto del richiedente ha raggiunto *un sufficiente livello di dettaglio in ordine agli eventi occorsi. Quanto affermato risulta non solo internamente coerente, ma anche esternamente corroborato dalle fonti consultate sul punto [...].*

– *credibili e pertanto accettati gli elementi relativi al timore per l'incolumità propria e dei suoi familiari in caso di rientro nel Salvador, legati alla situazione di insicurezza ed al clima di intimidazione in cui ha vissuto a causa della presenza delle maras; sul punto, il richiedente è stato, infatti, in grado di fornire un racconto sufficientemente circostanziato e coerente [...].*

Quindi nel racconto di Alejandro, la Commissione valuta come:

– *credibili e accettati* gli elementi relativi alla nazionalità alla luce delle prove documentali. Ciò che nella nostra Tabella 1 abbiamo definito come *credibilità legale*, orientata all’ottenimento di uno scopo definito dalla legge.

– *credibili e accettati* gli elementi relativi alle vicende che hanno spinto il richiedente ad abbandonare El Salvador, considerando *il racconto particolarmente circostanziato e coerente, internamente e esternamente*. Ciò che abbiamo definito come *coerenza strutturata* ma anche *situata*.

– *Sufficientemente dettagliato* il racconto in ordine agli eventi occorsi: *internamente coerente ed esternamente corroborato dalle fonti consultate sul punto*. Anche qui possiamo parlare di *credibilità legale* e di *coerenza strutturata* (il riferimento è alle COI) ma anche di *credibilità sociale* e *coerenza situata* rispetto alla rete sociale ed al contesto quotidiano.

– *Credibili e pertanto accettati* gli elementi relativi al timore per l’incolumità propria e dei suoi familiari, in ragione di un racconto *sufficientemente circostanziato e coerente*. Il timore fa parte dei requisiti legali definiti all’art. 1 citato, e le circostanze sono note attraverso le fonti internazionali (COI).

4.2. Caso 2: Mohammed

Si tratta del caso di un richiedente del Pakistan che racconta di aver abbandonato il paese perché cacciato dalla famiglia in ragione della sua relazione con una ragazza di religione diversa dalla sua. L’unione non è accettata dalla famiglia, la ragazza viene uccisa dal fratello il giorno in cui i due avrebbero celebrato di nascosto le nozze e Mohammed sarebbe stato costretto a partire. Anche per Mohammed l’intervista ha inizio con un *narrato libero*:

Domanda: Adesso le chiederò di parlarmi liberamente delle ragioni che l’hanno costretta a lasciare il suo Paese, cercherò di non interromperla salvo che non sia necessario per comprendere bene il racconto. Per quale motivo ha lasciato il suo Paese di origine?

Risposta: Il problema è che la famiglia di lei è sciita, e tra sciiti e sunniti non corre buon sangue [...]. La mia ragazza fu sparata dal fratello, perché quello che succedeva fu considerato un disonore [...].

Seguono poi le domande di approfondimento e chiarimento:

Domanda: Adesso le farò alcune domande per chiarire o approfondire alcuni aspetti della storia che ha raccontato.

Risposta: Ok. Una sola richiesta, quella di darmi la possibilità di vivere qui in maniera legale. Non avrei altrove dove andare. Ho vissuto grandi difficoltà per essere qui, sono andato via dalla Turchia perché lì gli agenti mi avrebbero rimandato in Pakistan. Insomma vi chiedo di accettare la mia richiesta di asilo.

Ciò che emerge da questo scambio è che il richiedente asilo prima ancora di ascoltare le domande che il funzionario sta per fargli ha la premura di chiedere che la sua richiesta venga accettata, con la precisazione che non saprebbe dove andare. Successivamente il richiedente viene convocato per una seconda intervista perché il funzionario ha esigenza di chiarire alcuni punti della storia ai fini di «una migliore ricostruzione dei fatti». La seconda intervista si concentra sulla possibilità effettiva di celebrare un matrimonio misto tra sciiti e sunniti:

Domanda: Secondo le informazioni della commissione anche il *Nikkah* si può celebrare senza la volontà dei genitori, lei può smentire?

Risposta: No, si può fare con l'avvocato in tribunale e in presenza di due testimoni.

Altro punto dubbio riguarda la dinamica dell'uccisione della fidanzata raccontata da Mohammed che fornisce un racconto indiretto a proposito:

Domanda: Mi racconta la dinamica dell'aggressione letale da parte del fratello?

Risposta: Io non l'avevo visto, lui ha iniziato a sparare appena ci ha visto. Quando ha iniziato a sparare ho visto che era il fratello, ha colpito il mio amico alla gamba e la mia ragazza con due pallottole al petto, è caduta a terra e dalla sua bocca usciva schiuma, io e l'altro mio amico siamo scappati da lì. Io e l'altro mio amico siamo scappati da lì e non sappiamo cosa è successo. Lei è morta sul colpo.

Domanda: Come fa a dire che lei è morta sul colpo se è scappato via immediatamente?

Risposta: Noi eravamo scappati nella piazza, abbiamo sentito l'ambulanza e l'amico che era con me è stato lui a riferirmi che la mia ragazza era morta chiamando successivamente a casa della zia dove mi trovavo.

Domanda: E chi aveva chiamato l'ambulanza?

Risposta: Non lo so penso qualcuno tra le persone che si erano fermate lì. Tra la folla.

Domanda: Lei come reagì alla sua morte?

Risposta: In un certo senso sono morto anche io.

Infine, l'intervistatore torna sul rapporto tra il richiedente e la presunta fidanzata dati i pochi elementi che emergono dal racconto sull'identità della ragazza e sul rapporto tra sciiti e sunniti:

Domanda: Lei è stato un po' di tempo insieme a quella ragazza prima di maturare l'idea di sposarvi. Qualcuno l'ha mai minacciata di portarla alla polizia o di farle qualcosa di male prima?

Risposta: poco prima degli esami le nostre famiglie hanno scoperto che parlavamo, che avevamo una relazione. La famiglia di lei ha reagito male e l'hanno picchiata molto. Anche l'omicidio di onore, per mantenere la dignità è qualcosa di normale in Pakistan. Io avevo chiesto di andare a casa di lei a propormi normalmente ma mi hanno rifiutato di fare questa cosa, ma mi hanno rifiutato. Noi eravamo sunnita e loro sciiti, non ci potevamo sposare.

Domanda: E anche questo non è detto. Sunniti e sciiti si sposano regolarmente in Pakistan.

Risposta: ogni famiglia è diversa, né la mia né la sua. Io ero riuscito a convincere mia madre, ma mio padre non lo ha mai accettato.

Domanda: Evidentemente nemmeno la famiglia di lei.

Risposta: No.

Infine la domanda conclusiva:

Domanda: La ringrazio per aver risposto alle mie domande. Ha altro da riferire?

Risposta: Cosa posso dire. Non ho voglia di vivere, che vita è senza la famiglia e senza nessuno da chiamare.

La Commissione ritiene *credibili e accettati*, sulla base dell'intervista resa, gli elementi relativi alla cittadinanza ma *non credibili* e rigettati gli elementi relativi ai motivi dell'espatrio, valutando la descrizione come *generica, lacunosa e non priva di contraddizioni*, neppure a seguito della richiesta di maggiore dettaglio. Inoltre ritiene che la vicenda non sia narrata con *compiutezza, con incapacità di ricostruire un genuino vissuto individuale*. I dettagli forniti sul conto della ragazza sono considerati insufficienti e le allegazioni generiche:

Innanzitutto *non ha descritto nel dettaglio la natura delle difficoltà di fare approvare alla propria famiglia la relazione con una ragazza proveniente da una famiglia di religione sciita, né la conseguente ostracizzazione da parte di entrambi i nuclei familiari. Il richiedente ha, infatti, riferito di avere intessuto una relazione con una ragazza di religione sciita sin dagli anni della scuola. Tuttavia, sul conto della ragazza egli non ha fornito sufficienti dettagli in fase di libera narrazione, né tantomeno in fase di approfondimento. Come emerge dalla lettura di pag.11 del verbale, l'intervistato, nonostante abbia frequentato per circa sei anni quella ragazza e fatto progetti di vita insieme a lei, pare non conoscere nulla oltre al suo nome e cognome, nessun dettaglio sul suo conto. Rispetto alla relazione ed ai motivi dell'attrazione tra i due, infatti, il richiedente si è limitato ad allegazioni generiche sulla circostanza che lei si mostrasse amorevole nei suoi confronti...*

Infine, è considerata come *stereotipata e poco plausibile* la descrizione del delitto d'onore, definita come *poco convincente*:

La descrizione del delitto d'onore di cui la coppia è stata vittima è risultata *stereotipata e poco plausibile* risultando *poco convincente* che l'esponente abbia abbandonato Lahore nell'immediatezza dell'assassinio della fidanzata e di uno dei suoi testimoni, risultando altresì incoerente che egli non abbia cercato di informarsi sugli aggiornamenti della sua vicenda, *non risultando soddisfacente* la spiegazione resa nel corso dell'intervista, ossia che egli avrebbe perso il cellulare in viaggio. Infine, non sono emersi sufficienti elementi idonei a corroborare il timore in caso di rimpatrio di essere ucciso da suo padre, che lo avrebbe ripudiato per avere disonorato la famiglia. Infatti, su questo passaggio il richiedente *ha ripetuto sempre le medesime statuizioni* alle domande del funzionario intervistatore, *senza spiegare compiutamente né i motivi del perdurante astio paterno, né il contenuto degli innumerevoli tentativi profusi per convincere il padre a perdonarlo...*

La narrazione di Mohammed è quindi considerata nel complesso: *poco convincente, incoerente, non soddisfacente; insufficiente*. A dispetto del non riconoscimento della protezione internazionale, il richiedente viene ammesso alla protezione speciale, in ragione della situazione di vulnerabilità che emerge comunque dal colloquio e viene considerato il livello di inserimento nel nostro Paese. Dunque a dispetto di una narrazione poco coerente e plausibile, si direbbe che due elementi retorici, come da tabella 1, hanno impatto sulla decisione di accordare la protezione speciale: la «preghiera di non essere rimandato nel proprio paese» e la dichiarazione finale di non aver più «voglia di vivere».

In conclusione, secondo la tabella 1, Mohammed costruisce una narrazione che non solo non risponde agli obiettivi definiti dalla legge ma non è né credibile né sufficientemente strutturata e plausibile neppure sul piano sociale e personale. Ancora una volta confermiamo l'interdipendenza tra credibilità della narrazione quotidiana e legale.

4.3. Caso 3: Sharmid

Si tratta di un richiedente asilo del Bangladesh che lamenta di essere dovuto fuggire dal proprio paese a seguito di minacce e violenze ricevute dall'avversario politico del sindaco presso cui lavorava e che lo ha aiutato a fuggire. La storia di Sharmid è piuttosto ricorrente: fa riferimento a dissidi politici intervenuti a seguito di nuove elezioni. Anche qui l'intervista si apre con una domanda rituale, quella di parlare liberamente delle ragioni che l'hanno costretta a lasciare il suo Paese:

Risposta: come ho detto prima lavoravo presso il sindaco di un villaggio vicino al nostro. Prima di me presso il sindaco lavorava anche mio padre ma mio padre per malattia non poteva e siamo andati io e mia mamma a lavorare. Ma c'era il periodo delle elezioni e il sindaco aveva problemi con suo concorrente e hanno litigato. Una sera, due/tre giorni prima delle elezioni, il candidato con-

corrente del mio datore di lavoro è arrivato armato con altre persone e hanno attaccato la casa del sindaco, io ero lì, sono intervenuto stavano aggredendo il sindaco ed erano armati e sono stato ferito anche io. Sono stato in ospedale ma il sindaco ha pagato tutto, ma il litigio con il suo concorrente è sempre esistito, un giorno lui mi ha detto di non lavorare più per lui perché non ero uno di famiglia e non dovevo prendermi problemi non miei e mi ha detto di andare via e mi ha aiutato a organizzare il viaggio verso la Libia e sono stato in Libia per due anni e ho lavorato lì.

Seguono domande di approfondimento:

Domanda: Lei a parte lavorare come domestico aveva un ruolo nel partito del sindaco?

Risposta: No, io no, ma papà sì, ma lui ha smesso di lavorare per lui perché è malato.

Come nelle storie precedenti, la Commissione valuta come «credibili e accettati sulla base dell'intervista resa gli elementi relativi alla cittadinanza». Valuta invece come «non credibile il timore di essere aggredito dall'avversario politico in quanto, dalle dichiarazioni del richiedente non emerge che lo stesso abbia avuto un ruolo specifico al seguito del sindaco tale da poter configurare un rischio individuale e diretto».

Risultano inoltre *inattendibili* le dichiarazioni relative alle ragioni dell'espatrio che «non possono di conseguenza essere prese in considerazione per alcuna forma di protezione e che al di là di esse non si rinvergono elementi o argomenti per ritenere che l'interessato sia portatore di un timore fondato di persecuzione, nel caso di ritorno nel suo Stato, nel senso di cui all'art. 1.A.2 della Convenzione di Ginevra». Infine, viene effettuata una valutazione di pericolosità relativa al Paese di origine, il Bangladesh, che non appare interessato da violenza indiscriminata, con conseguente decisione della Commissione di non riconoscere la protezione internazionale.

Riportando la storia e le valutazioni della Commissione alla Tabella 1, ne deduciamo che la mancanza di specificità del racconto, lo rende anche poco strutturato e non credibile né legalmente né socialmente, proprio come accaduto nel caso di Sharmid.

4.4. Prime conclusioni sull'analisi di *top-down*

Dall'analisi dei tre casi esaminati, emerge che la Commissione territoriale dia adeguato spazio al narrato libero, con approfondimento dei dettagli, scrupolosità nell'ascolto (vi sono state ben due audizioni nel caso di Mohammed), attenuando

così l'asimmetria di posizioni che talora possono generarsi nel dialogo tra Commissario e richiedente asilo¹².

Quanto all'interpretazione dei criteri di credibilità e coerenza, nei tre racconti, sembra che ciò che abbiamo definito come "coerenza culturale" nel racconto di Alejandro, basato su una narrazione particolarmente circostanziata, dotata di sufficiente livello di dettaglio renda la storia credibile e accettabile non solo sul piano sociale e quotidiano ma anche sul piano legale, con esito positivo della decisione.

Sono al contrario considerati come indici di mancata credibilità, nei casi di Mohammed e di Sharmid, la descrizione generica, lacunosa, non priva di contraddizioni della vicenda che non è narrata con completezza. In particolare, nel caso di Mohammed, l'accento è sull'incapacità di ricostruire un genuino vissuto individuale (per esempio, la mancanza di descrizione dettagliata delle difficoltà di far approvare la relazione con la ragazza sciita alla propria famiglia sunnita). I dettagli sul conto della ragazza (di cui sembra conoscersi solo il nome) sono considerati insufficienti e la descrizione è considerata come stereotipata e poco plausibile. In sintesi, la mancanza di credibilità del racconto quotidiano rende la storia non credibile neppure sul piano legale con una conseguente decisione di rigetto, temperata dal riconoscimento di una protezione speciale.

Anche nel caso di Sharmid, infine, vi è una stretta interdipendenza tra narrazione quotidiana e narrazione legale, perché il richiedente è considerato come non credibile rispetto al timore di essere aggredito dall'avversario politico e le dichiarazioni relative alle ragioni della fuga sono giudicate come inattendibili rispetto al timore di persecuzione.

5. Narrazioni quotidiane

Questo tipo di analisi si concentra completamente sul punto di vista del richiedente asilo, su ciò che abbiamo definito come narrazione quotidiana. Essa segue la storia che il richiedente asilo costruisce, il modo in cui la costruisce, frase dopo frase, nel luogo e nel momento in cui ci si trova di fronte ad un funzionario intervistatore. Questa analisi – di tipo *bottom-up* – è complementare rispetto all'analisi di tipo *top-down*, concentrata sulla identificazione dei parametri di coerenza e credibilità, come definiti dalla legge e interpretati dalla Commissione territoriale. Come abbiamo illustrato sulla tabella 1, questo processo socioculturale di narrazione quotidiana tende ad includere una serie di motivazioni, ricordi, dubbi e persino confusioni, che vanno oltre ciò che è richiesto alla persona dal punto di vista formale-istituzionale. Seguendo le norme di narrazione quotidiana, coerenza e credibilità servono a dare senso alla propria vita dal punto di vista

¹² Si tratta dunque di risultati diversi rispetto a quelli riscontrati da Veglio 2017; Sorgoni 2013.

delle contingenze storiche in un contesto dato. In questi casi, al di là del contesto interpretato dal punto di vista normativo come Paese di origine, c'è anche la storia più ampia di un viaggio tipicamente lungo, caratterizzato da minacce e pericoli e quindi traumatico.

Rispetto all'analisi legale di tipo *top-down*, quest'analisi procede dal basso verso l'altro, dalla narrazione della persona al tentativo di coniugarla con i requisiti legislativi. Essa è di tipo *bottom-up* perché parte dal punto di vista della persona che non ha potere, come vittima e come soggetto giuridico meritevole di tutela, che ha vissuto la storia cercando di dare senso ad un viaggio che non necessariamente ha coerenza e credibilità di per sé, né dal punto di vista dei parametri legislativi.

Nella prossima sezione, proponiamo un'analisi della narrazione «quotidiana» per poi collegare i risultati a quelli ottenuti dall'analisi di tipo top down.

5.1. La trama delle narrazioni quotidiane

In questo tipo di narrazione, l'analisi della trama occupa un ruolo centrale perché essa è uno strumento di comunicazione che rende possibile la condivisione di un'esperienza in un tempo presente, ma che ha che fare anche con ricordi dal passato e proiezioni future. Diversi studiosi hanno esaminato le caratteristiche e le funzioni della trama in letteratura, storia e scienze sociali¹³. Gli elementi che sono ricorrenti, in una strana narrativa, nonostante le diversità tra letteratura e vita quotidiana, sono i seguenti: personaggi, ambientazione, azioni-complicazioni, punto di svolta o climax, e soluzione, che consiste nella fine e a volte nella coda o morale della storia. Fattori culturali e personali incidono sulla ricorrenza di questi elementi e su come essi sono utilizzati nella storia. Vedremo come i richiedenti asilo nei nostri tre casi hanno utilizzato questi elementi per creare narrazioni a partire dai loro punti di vista psicosociali e dalle loro esigenze al momento della condivisione della storia in un contesto istituzionale. Scopriremo poi come queste logiche narrative sono confrontate con l'esigenza di coerenza e credibilità quotidiana e legale. Gli elementi della trama maggiormente ricorrenti in tutte le lingue sono i seguenti:

Ambientazione. Stabilisce le circostanze della storia, incluso dove, quando, con quali motivazioni, interlocutori, e altro sfondo, come presentato nel contesto della narrativa. Ecco alcuni esempi tratti da diversi racconti dei richiedenti: «Il problema è che la famiglia di lei è sciita» (*Mohammad*). «Da quando ero piccolo, mio padre ha cominciato a lavorare nel commercio» (*Alejandro*) e «Eravamo in 13 persone, più mio nonno che aveva due mogli» (*Shamid*).

¹³ Bruner 2003; Daiute 2013; Labov, Waletzky 1967-1997.

Inizio dell'azione. È la frase che indica dove comincia la storia, ciò è la base della narrazione completa. Degli esempi sono: «La mia ragazza fu sparata dal fratello, perché quello che succedeva fu considerato un disonore» (*Mohammed*); «Dopo due giorni, chiamò il capo dell'organizzazione dicendo che dovevamo di nuovo pagare; noi abbiamo risposto che avevamo già pagato», e «per questo sono partito di là» (*Alejandro*).

Complicazione delle azioni. Fanno progredire la storia, gli eventi, i pensieri, tutto ciò che è detto nell'inizio dell'azione. Anche se questi esempi menzionano luoghi, tempi, e motivazioni, nel contesto delle storie raccontate dei richiedenti le frasi servivano a far avanzare la trama, non solo a stabilire l'ambientazione: «Quando andai a Quetta, dopo un giorno e mezzo di bus, la zia del mio amico venne a prendere alla fermata» (*Mohammed*).

Punto massimo/di svolta. È la frase in cui la persona che parla (o scrive) integra eventi rispetto allo scopo della storia. Spesso, questa frase consiste in un evento e in un commento psicologico. Nella logica che crea la trama, questo punto di svolta fa da perno fra azioni complicanti e strategie di risoluzione:

A causa dell'esperienza che ho vissuto con la mia famiglia io sapevo che non potevo rimanere nel Paese, o almeno nel luogo dove stavo vivendo (*Alejandro*).

Strategie di risoluzione. Sono frasi che rappresentano i tentativi di portare ad una qualche azione o comprensione le tensioni evidenziate nel punto di svolta:

La zia ha parlato con un trafficante con cui mi ha messo in contatto (*Mohammed*).

Quindi siamo stati costretti a pagare nuovamente il pizzo per paura potesse accadere qualcosa (*Alejandro*).

A volte c'è una *coda*, o commento didattico o moralistico sulla storia.

Nell'analisi identifichiamo gli elementi nel contesto dell'intera narrazione. Il fatto che persone diverse utilizzino elementi simili ma in modi diversi fornisce una base per identificare somiglianze e differenze tra le narrazioni quotidiane e la narrazione giuridica ideale.

Illustriamo l'analisi della trama dinamica con questo esempio di narrativa libera di Sharmid:

Domanda: Adesso le chiederò di parlarvi liberamente delle ragioni che l'hanno costretta a lasciare il suo Paese, cercherò di non interromperla salvo che non sia necessario per comprendere bene il racconto. Per quale motivo ha lasciato il suo Paese di origine?

Risposta ed elemento di trama. Perché non c'è lavoro: *Ambientazione*. non c'è sicurezza: *Ambientazione*. ci sono gli estremisti di Al Shabaab che incutono paura, soprattutto perché vogliono reclutare i maschi: *Ambientazione*. Quando ho finito la terza media non sono potuto andare alle superiori perché i miei non avevano i soldi per farmi studiare: *Ambientazione*. e per paura di Al Shabaab: *Ambientazione*. Per questo sono partito da lì: *Inizio dell'azione*. Perché avevo paura degli estremisti: *Azione complicante*. Poi c'era il problema del conflitto tra le diverse tribù: *Azione complicante*. e siccome mio fratello ha ucciso un membro di un'altra tribù, volevano uccidere me al posto di mio fratello per vendetta. *Punto di svolta*.

In sintesi, Sharmid asilo utilizza una trama narrativa per mediare, dare senso al suo caso e comunicarlo all'intervistatrice. Per esempio, la narrativa breve che comincia con «non c'è lavoro» enfatizza l'ambientazione e le azioni di complicazione, ma non le strategie di risoluzione. Nella prossima sezione vedremo come i richiedenti asilo dei nostri tre casi utilizzano gli elementi della trama in modi sorprendentemente simili ed in modi diversi.

5.2. Analisi *bottom-up* o delle narrazioni quotidiane

Ciò che emerge dall'analisi della trama è che al di là dello sforzo di ottenere asilo, vengono narrati viaggi difficili e complessi. L'analisi della trama mostra che i partecipanti condividono storie che ruotano intorno alle loro vite precedenti come persone che fanno parte di reti sociali e culturali. I punti massimi di svolta ruotano, per esempio, intorno alla famiglia e alla comunità. I dettagli delle loro esperienze si sono diversificati nelle tre storie, in particolare rispetto alla condivisione di azioni complicazioni e strategie di risoluzione: «andammo da una zia in una zona dove predomina una *Pandilla* contrastante» (*Alejandro*). L'analisi rivela che i tre richiedenti asilo organizzano le trame e quindi le logiche psico-sociali delle loro narrazioni libere in modi simili – come illustrato nella Tabella 2 – narrando di ambienti intollerabili, di dettagli diversi, fino a dimostrare la consapevolezza della necessità di una fuga.

5.3. Strutture della trama

Tutti i casi analizzati organizzano la trama in una maniera simile, con una logica psico-sociale, in particolare con circostanze di rottura della rete sociale. Le azioni iniziali hanno a che fare con un tipo di attacco o di violenza imminente, nonostante dettagli diversi. Le azioni complicazioni sono utilizzate per enfatizzare, anzi ripetere circostanze intollerabili, apparentemente per liberarsi psicologicamente degli eventi traumatici e per perorare la propria causa. È molto interessante constatare che il punto di svolta decisivo avvenga in una rete di relazioni sociali,

in particolare con la famiglia. Fra l'altro, essi usano strategie di risoluzione per mettere in evidenza vari tentativi di rimanere nei loro Paesi, fino a quando non è stato più possibile. È anche interessante notare che nessuno ha introdotto una coda o una morale della storia, forse per segnalare all'intervistatore che non conoscevano ancora il finale, perché era in loro potere. Ed è affascinante il fatto che queste storie ruotano intorno a relazioni familiari e sociali importanti ma interrotte, come si vede bene nel punto massimo/di svolta nella Tabella 2.

Tab. 2. *Elementi di analisi della trama delle tre narrazioni*

<i>Elementi dell'analisi della trama</i>	<i>Alejandro (salvadoreno)</i>	<i>Mohammad (pakistano)</i>	<i>Sharmin (bangla)</i>
<i>Ambientazione</i>	Situazione economica famiglia e corruzione: – <i>Da quando ero piccolo, mio padre ha cominciato a lavorare nel commercio; –... bisogna mettere in conto di subire ogni giorno dei furti, sia degli incassi sia della merce.</i>	Obiezioni della famiglia per ragioni politiche e culturali alla scelta affettiva: –... <i>la famiglia di lei è sciita...e tra sciiti e sunniti non corre buon sangue.</i>	Lui e il padre lavorano per il sindaco, in una stagione elettorale difficile: – <i>Ma c'era il periodo delle elezioni.</i>
<i>Azione iniziale</i>	Insicurezza politica ed economica: –... <i>dovevamo di nuovo pagare</i>	Il fratello della fidanzata l'ha sparato (per il disonore): – <i>la mia ragazza fu sparata dal fratello...</i>	Un altro gruppo ha attaccato la casa del sindaco: – <i>io ero lì; sono intervenuto.</i>
<i>Complicazione delle azioni</i>	Incremento degli attacchi violenti: –... <i>una macchina nera dalla quale scesero questi ragazzi che... rubarono il nostro guadagno.</i>	Atti violenti: la famiglia lo abbandona per punirlo della relazione: –... <i>me ne sono andato a Quetta.</i>	Aumento della violenza nei confronti del sindaco e di chi lavora con lui: – <i>sono stato ferito anche io.</i>
<i>Punto massimo/di svolta</i>	<i>A causa dell'esperienza che ho vissuto con la mia famiglia, io sapevo che non potevo rimanere nel Paese.</i>	<i>Quando ho capito che la mia famiglia non mi ha accettato più... della zia del mio amico... ha detto di seguire le persone che lasciavano il Pakistan.</i>	<i>Un giorno lui mi ha detto di non lavorare più per lui perché non ero uno di famiglia.</i>
<i>Strategie di risoluzione</i>	Trasferimento, nuove situazioni lavorative e aggiustamenti vari: – <i>andammo da una zia in una zona dove predomina una Pandilla contrastante.</i>	Tentativo di riconciliazione con la famiglia, partenza per l'Italia: – <i>Qui a Napoli mi stanno anche curando nel centro di accoglienza.</i>	Il sindaco gli dice di partire e organizza qualcosa in questo senso: – <i>e sono stato in Libia per due anni.</i>

Come vediamo nella Tabella 2, mentre le ambientazioni di tutti ritraggono uno sfondo di circostanze nel paese d'origine, le azioni iniziali sono

incentrate sui conflitti più rilevanti: corruzione in El Salvador, codici d'onore in Pakistan e violenza di gruppo in Bangladesh. La Tabella 2 mostra inoltre che, dopo varie azioni-complicazioni che fanno progredire le situazioni particolari, il punto massimo di svolta di Alejandro è il seguente: «A causa dell'esperienza che ho vissuto con la mia famiglia, io sapevo che non potevo rimanere nel Paese»; quello di Mohammad è: «Quando ho capito che la mia famiglia non mi ha accettato più... della zia del mio amico... ha detto di seguire le persone che lasciavano il Pakistan», e quello di Sharmin è: «un giorno lui mi ha detto di non lavorare più per lui perché non ero uno di famiglia». Questa somiglianza sostanziale all'interno dell'architettura narrativa è notevole, dato il ruolo del punto di svolta come significato personale del racconto da parte del narratore¹⁴. Inoltre, l'inserimento di una storia in una rete socioculturale mette in evidenza la persona come normale, anche se coinvolta in una disavventura, piuttosto che come un eroe o una vittima¹⁵.

Evidenti anche sono le differenze nei modi di esprimersi: alcune persone offrono molti più dettagli di altre; altre dimostrano un bisogno di elaborare la trama, aggiungere molti episodi (anche ripetitivi), e dettagli; altre ancora sottolineano ambientazioni politiche ed economiche.

Nonostante la differenza nella quantità di ambientazione, di azioni-complicazioni o strategie di risoluzione, questi richiedenti asilo hanno tutti offerto una trama di base. La differenza nei dettagli sembra determinare almeno in parte il successo del loro caso. Raccontare più elementi di ambientazione, complicazioni o tentativi di rimanere nel proprio Paese porta a percepire una storia più meritevole di protezione di altre, perché più dettagliata e specifica e dunque credibile, come sembra emergere dall'analisi di tipo top-down.

6. Incrociando i risultati dei due tipi di analisi in una prospettiva clinico-legale collaborativa

L'analisi condotta dal punto di vista legale o top down ha dimostrato come le storie narrate coerentemente rispetto al tessuto delle relazioni sociali e quotidiane del contesto di provenienza, strutturate in maniera chiara e dettagliata conferiscono coerenza anche dal punto di vista legale. L'analisi della narrazione quotidiana dimostra ulteriormente la coerenza in termini di come i richiedenti asilo hanno costruito la storia, mettendo a fuoco l'importanza del tema centrale dal loro punto di vista, per esempio la connessione con la propria famiglia. Questo aspetto è centrale in tutti e tre i casi dove emerge l'esigenza di essere considerati come persone normali con relazioni, responsabilità e vite complicate, non solo

¹⁴ Bruner 1986; Daiute 2013; Labov, Waletzky 1997.

¹⁵ Bakhtin 1981.

dunque come vittime in fuga per paura e che non vorrebbero tornare nel proprio Paese. L'importanza di quelle reti, come indicato nei momenti salienti/punti di svolta della trama, sottolinea anche che le cause del loro spostamento non sono l'effetto di scelte individuali ma piuttosto sistemiche o sociali e non solo basate sulla paura. La condivisione dell'umanità del proprio viaggio attraverso la trama può ben intrecciarsi con l'indicazione degli elementi che segnano la coerenza interna ed esterna richieste perché la narrazione sia credibile giuridicamente. È interessante notare che quando la trama contiene meno ripetizioni di azioni-complicazioni, l'analisi legale mostra come la narrazione non fosse credibile.

Leggere narrazioni libere, come letteratura (ciò che ha senso nella costruzione della trama) ci ha permesso di capire come i richiedenti asilo si manifestino come persone di valore, mentre l'analisi giuridica ha sottolineato ciò che le loro storie indicano di meritare come soggetti meritevoli di tutela sul piano delle leggi internazionali e nazionali.

Più in generale, la complessa analisi condotta nei paragrafi 4 e 5 mostra che la narrazione dell'asilo non si regge da sola, poiché una pluralità di persone con diversi punti di vista è chiamata a definire la credibilità della storia del richiedente (interpreti, membri di commissioni territoriali, ricercatori)¹⁶. La nostra analisi mira altresì a fondare una proposta di *lawyering collaborativo* basato su una narrazione che è sì individuale del richiedente asilo ma che tenga conto delle competenze e delle conoscenze di tutti i partecipanti, a diverso titolo, alla soluzione del caso¹⁷.

Posto che in questo tipo di procedura i richiedenti asilo sono chiamati ad autorappresentarsi non essendo prevista una difesa tecnica di ufficio, i professionisti (intesi anche come clinici) eventualmente interpellati ad aiutare le persone in questo percorso ri-costruttivo, nella fase che precede l'audizione, devono poter offrire una guida attenta su come usare la narrazione per attraversare i confini istituzionali nelle aule del tribunale e nelle commissioni di prima istanza senza tuttavia sostituirsi ad esse visto che la storia è narrata in prima persona. I team clinico-legali devono orientare i clienti che hanno subito lesioni, abusi e ingiustizie a raccontare la loro storia con successo, senza causare loro ulteriori danni. La mancanza di chiarezza sugli scopi, sul setting, sulle forme e sulle funzioni della narrazione può causare malintesi, disagio e performances non adatte. Così come il voler imporre alla persona legalmente vulnerabile una narrazione che può essere vincente ma che non le appartiene.

La nostra analisi sottolinea dunque la natura estremamente impegnativa della possibile guida che viene richiesta. Da un lato, la capacità di comprendere una storia di asilo in termini di requisiti legali, ma dall'altro la capacità di comprendere anche ciò che può essere importante leggere tra le righe della storia

¹⁶ Si veda anche il contributo di Campo in questo stesso numero: pp. 29-48.

¹⁷ Di Donato 2020a; 2020b; Daiute, Di Donato 2022.

raccontata. La Commissione ha fornito materiale eccellente che il team clinico-legale può utilizzare includendo la narrazione spontanea, e anche l'interrogatorio e il follow-up. Ma l'équipe deve avere anche strumenti per una doppia visione, cioè apprezzare gli elementi giuridici e gli elementi letterari, la credibilità e la coerenza del timore e l'umanità al di là di tali requisiti.

Poiché la storia del richiedente asilo è il veicolo per ottenere giustizia, la formazione clinico-legale può essere migliorata con la comprensione di come la storia dell'asilo sia un processo psicosociale, cioè come strumento per dare un senso al proprio percorso e al mondo.

Infine per la pratica clinica, l'analisi della trama può essere inclusa come uno strumento potenzialmente utile per capire meglio la complessità della richiesta di asilo. Può essere una guida per una comprensione più approfondita! Gli studenti di formazione clinico-legale potrebbero, ad esempio, salvaguardare la dimensione umana e l'importanza della coerenza e della credibilità quotidiane, con un passaggio graduale dalla narrazione quotidiana a quella legale. Questo potrebbe rendere il processo narrativo più fluido, rivelare dettagli trascurati o punti importanti che potrebbero essere opacizzati nell'analisi giuridica *tout court*.

Concludiamo, quindi, formulando l'ipotesi che la formazione clinico-legale possa giovare della doppia analisi narrativa – giuridica e psicosociale – per un profondo apprezzamento dell'importanza della storia a fini di giustizia. Un seguito di questa analisi sarà l'elaborazione di questa ipotesi all'interno della formazione clinico-legale per apprendere se e come i futuri clinici utilizzino e aiutino le persone socialmente e giuridicamente vulnerabili con questa pratica.

Riferimenti bibliografici

- Bakhtin, M.M. (1981). *Discourse in the novel*, in M. Holquist (ed.) *The dialogic imagination: Four essays by M.M. Bakhtin* (pp. 259 - 422). University of Texas Press.
- Bruner, J. (2003). *Making stories: Law, literature, and life*, Cambridge (MA), Harvard University Press.
- Daiute, C. (2008). *The Rights of children, The Rights of Nations: Developmental Theory and The Politics of Children's Rights*, «Journal of Social Issues», 64, 4, 701-723.
- Daiute, C. (2013). *Narrative inquiry: a dynamic approach*, Thousand Oaks, CA, Sage.
- Daiute, C., Di Donato, F. (2022). *Tensions Between Everyday Narrating and Legal Narrating*, «International Journal of Law in Context», 1-20.
- Daiute, C., Kovacs-Cerovic, T., Micic, K., Sullu, B., Vrcar, S. (2020). *Dynamic Values Negotiating Geo-Political Narratives Across a Migration*

- System*, «Qualitative Psychology», 7, 3, 367-383.
- Di Donato, F. (2020a). *The Analysis of Legal Cases: A Narrative Approach*, New York, Routledge.
- Di Donato, F. (2020b). *New Forms of Collaborative Lawyering and Story Construction in the Field of International Protection: Cases of Victims of Human Trafficking*, «Migration Letters. Special Issue: Participatory Methods in Migration Research», 17, 2, 299-307.
- Di Donato, F. (2021). *Lay Lawyering. Pour une pédagogie clinique fondée sur la participation active des personnes juridiquement vulnérables*, «Cliniques juridiques», 5.
- Di Donato, F. et al. (2020c). *La fabrique de l'intégration*, Lausanne, Éditions Antipodes.
- Labov, W., Waletzky, J. (1997). *Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience*, «Journal of Narrative and Life History», 7, 1-4, 3-38.
- Sorgoni, B. (2013). *Chiedere asilo. Racconti, traduzioni, trascrizioni*, «Antropologia», 15, 131-151.
- United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) (2013). *Al di là della prova. La valutazione della credibilità nei sistemi di asilo dell'Unione Europea*.
- Veglio, M. (2017). *Uomini tradotti. Prove di dialogo con richiedenti asilo*, «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 2, 1-41.

